

COMUNITA' MONTANA "Alto Sinni"
85038 SENISE (PZ)

Oggetto: Affidamento dei servizi tecnici di architettura ed ingegneria per la realizzazione del "Centro polivalente attrezzato per attività culturali del comune di Latronico (PZ) – Chiarimenti ai quesiti presentati – Integrazioni e rettifiche del bando di gara.

Essendo pervenuti i sotto elencati quesiti, si riportano, con la presente, i relativi chiarimenti, procedendo alle integrazioni e alle rettifiche del bando nei punti di seguito riportati.
Rimane, comunque, inalterata la data di scadenza del bando fissata al 25.10.2011:

1) Prof. Ing. Giorgio FRUNZIO, nota agli atti della Comunità Montana al n. 2070 di prot. del 12/09/2011.

Quesito:

nel Bando di gara al punto 3) si legge:

“Omissis”

$(per A_i < A_{soglia}) = X * A_i / A_{soglia}$

$C_i (per A_i > A_{soglia}) = X + (1,00 - X) * [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$

dove:

C_i = è il coefficiente attribuito al concorrente *i-esimo*;

A_i = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente *iesimo*;

A_{soglia} = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti;

$X = 0,85$

A_{max} = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente = 45%.

La percentuale minima fissata quale riduzione dell'importo presunto del corrispettivo di appalto, in ogni caso, non potrà essere inferiore al 40%, per cui verranno scartate offerte di ribasso inferiore.

Si deve intendere ai sensi dell'art. 266 DPR 2010 n. 207 lettera c) punto 1 come limiti del 45% per il ribasso e del 20% per i tempi?

Risposta: SI.

Quesito:

In ogni caso sembra non conforme alla norma la frase: “La percentuale minima fissata quale riduzione dell'importo presunto del corrispettivo di appalto, in ogni caso, non potrà essere inferiore al 40%, per cui verranno scartate offerte di ribasso inferiore”.

In quanto determina esclusione di offerte che potrebbero essere valide anche ai fini della valutazione dell'anomalia (come nel successivo punto 4).

Risposta: L'intervento, come riportato al punto 15) del bando di gara, rientra nelle operazioni a carattere infrastrutturali cofinanziate dal PO FESR Basilicata 2007/2013, la cui direttiva è stata approvata con deliberazione di G.R. n. 759 del 31/05/2011.

Tale direttiva riporta all'art. 19 il quadro economico a cui attenersi nella composizione del costo complessivo del progetto.

Il comma 11 dello stesso articolo fissa al 20% dell'importo dei lavori a base d'asta comprensivo di IVA il limite massimo del contributo PO FESR 2007/2013 concedibile per le “spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto”.

In considerazione delle voci che compongono le “spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto”, punto 9) del quadro economico, è stato fissato il valore minimo di ribasso dell’offerta prezzo del 40% dell’importo a base di gara.

2) Arch. Leonardo CLOROFORMIO, nota agli atti della Comunità Montana al n. 2098 di prot. del 14/09/2011;

Quesito:

In riferimento al bando di cui all’oggetto invio chiarimenti inerenti un bando a cui ho partecipato dove era prevista anche la GARANZIA ASSICURATIVA (cauzione provvisoria) ma poi non più richiesta sia omissis, resto in attesa di Vs. eventuale rettifica del bando

Risposta:

Vista la determinazione dell’AVCP n. 06 dell’11/07/2007 che, confermando quanto affermato nella sentenza n. 1231 del 13/03/2007 del Consiglio di Stato (sezione V), ha chiarito che non può essere richiesta alcuna cauzione per partecipare a una gara di appalto per la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e di coordinamento, né provvisoria, né definitiva, non essendo applicabile per estensione la disciplina sulle garanzie previste per i lavori;

Vista la determinazione dell’AVCP n. 05 del 27/07/2010 che ha ribadito quanto affermato dalla precedente deliberazione n. 05/2007;

Viene rettificato il bando di gara, annullando il paragrafo 14 dello stesso e ogni altro punto, anche del disciplinare, in contrasto con le determinazioni sopra richiamate.

3) OICE – Associazione delle organizzazioni di ingegneria, di architettura e di consulenza tecnico-economica, agli atti della Comunità Montana al n. 197 del 15/09/2011.

Quesito:

In relazione alla gara in oggetto omissis

Mi riferisco al paragrafo 14.1 del bando di gara in cui si richiede al concorrente che l’offerta si corredata da una garanzia (cauzione provvisoria) omissis

Alla luce di quanto esposto, le sarò, pertanto, grato se vorrà considerare l’opportunità di modificare la suddetta clausola Omissis

Risposta:

Si ribadisce quanto già riportato al precedente punto 2).

4) Ing. Gianluca ESPOSITO, nota agli atti della Comunità Montana al n. 2169 di prot. del 16/09/2011.

Quesito:

La presente per rappresentare alla S.V. che dalla lettura del bando e disciplinare, sebbene siano individuati i sub criteri di valutazione dell’offerta tecnica, non sono riportati i relativi punteggi che concorrono agli 80 punti relativi alla valutazione dell’offerta tecnica. Infine, si rappresenta che il peso assegnato all’offerta tecnica risulta di 80/100. Tale valore risulta eccessivamente alto dal momento che, come sancito dalla Determina dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (cfr. Determinazione n. 4 del 20/05/2009) il peso assegnato è talmente elevato da rendere praticamente superflui tutti gli altri (cfr. Consiglio di Stato Sez. V 11/01/2006, n. 28 e Consiglio di Stato Sez. V 09/03/2009, n. 1368).

Alla luce di quanto sopra riportato Voglia la S.V. provvedere alla rettifica del bando/disciplinare di gara Omissis

Risposta:

Ad integrazione del bando di gara, punto 3) – ELEMENTI DI VALUTAZIONE DI NATURA QUANTITATIVA, vengono dati i punteggi che concorrono agli 80 punti relativi alla valutazione tecnica:

In relazione agli elementi di valutazione di natura qualitativa di cui alle precedenti lettere sub **a)** e sub **b)**, si precisa inoltre che (art. 266, comma 4, del D.P.R. 207/10 e s.m.i.):

- per quanto concerne l'elemento di valutazione di natura qualitativa indicato sub **a)** relativo alla "adeguatezza dell'offerta" (elemento che sarà desunto dalla documentazione grafica, fotografica e descrittiva prodotta con l'offerta tecnica contenuta nella Busta n. 2), la Commissione giudicatrice, nelle proprie valutazioni, si atterrà ai seguenti criteri:

- pertinenza dei contenuti tecnici delle opere segnalate rispetto a quelli dell'intervento da progettare e da dirigere: **punti 14;**
- affinità fra le problematiche affrontate in sede di progettazione e di realizzazione delle opere presentate e quelle ipotizzabili per la progettazione e la realizzazione dell'intervento in questione: **punti 13;**
- pregio tecnico intrinseco delle opere progettate e/o realizzate, relativamente alle parti di esse che presentano aspetti affini a quella in esame: **punti 13;**

per quanto concerne l'elemento di valutazione di natura qualitativa indicato sub **b)** relativo alle "Caratteristiche metodologiche dell'offerta" (elementi che saranno desunti dall'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico e dai *curricula* dei professionisti che svolgeranno i servizi oggetto di affidamento, prodotti con l'offerta tecnica contenuta nella Busta n. 2), la Commissione giudicatrice, nelle proprie valutazioni, si atterrà ai seguenti criteri:

- livello di efficacia presumibilmente conseguibile dal gruppo tecnico addetto alla progettazione degli interventi ed alla successiva direzione dei lavori: **punti 6;**
- livello di approfondimento dell'illustrazione delle fasi attuative che saranno sviluppate dal gruppo di lavoro per l'iniziativa progettuale in esame: **punti 4;**
- livello di definizione dell'analisi delle problematiche riscontrate a livello progettuale e a livello di esecuzione dei lavori e delle eventuali interconnessioni fra le medesime: **punti 5;**
- livello di approfondimento degli studi, delle indagini e delle prestazioni a carattere specialistico previste: **punti 5;**
- grado di efficacia dell'integrazione fra le attività tecnico-progettuali e le singole prestazioni specialistiche (da fornire anche in fase di esecuzione dei lavori): **punti 4;**
- livello di adeguatezza della visione sistemica del servizio di progettazione e direzione in esame, in relazione alle sue finalità: **punti 5;**
- capacità di proporre soluzioni efficaci in relazione ai vincoli riscontrati, sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione dei lavori, con graduazione e definizione delle priorità di azione: **punti 6;**
- orientamento all'adozione di soluzioni caratterizzata da pregio tecnico intrinseco, compatibilmente con i vincoli riscontrati e con le esigenze di agevole ed economica gestione manutentiva degli interventi da realizzare: **punti 5.**

5) Dott. Ing. Gianfranco MOLINARIO, nota agli atti della Comunità Montana al n. 2279 di prot. del 27/09/2011.

Quesito:

Si chiede chiarimenti in particolare, a parere dello scrivente, la richiesta di cauzione provvisoria prevista al punto 14) non appare in linea con le attuali disposizioni normative ecc.

Risposta:

Si ribadisce quanto già, in precedenza, riportato al punto 2).

6) Arch. Michele FATIGATO, nota agli atti della Comunità Montana al n. 2392 di prot. del 04/10/2011.

Quesito:

Nel bando e nel disciplinare di gara sono inserite clausole relative all'obbligo di costituzione di cauzione provvisoria ecc.

Risposta:

Si ribadisce quanto già, in precedenza, riportato al punto 2).

7) Studio legale Savino, per conto nell'interesse e su delega dell'Ordine degli Ingegneri della provincia, nota agli atti della Comunità Montana al n. 2403 del 05/10/2011.

Quesito:

La Comunità Montana richiede ai partecipanti una cauzione provvisoria ecc.

Risposta:

Si ribadisce quanto già, in precedenza, riportato al punto 2).

8) Ing. Pietro RUSSO, nota agli atti della Comunità Montana al n. 2411 del 05/10/2011.

Quesito:

In relazione alla documentazione richiesta al punto 2.2 del disciplinare, si chiede la possibilità di autocertificare taluna documentazione con dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i.

Risposta:

Il punto 7) del bando di gara, a cui rimanda il punto 2.2 del disciplinare di gara, non prescrive alcuna particolarità circa la presentazione della documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale, per cui può essere presentata l'autocertificazione con dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i.

Stessa autocertificazione può essere prodotta sia per il titolo di studio che per il documento comprovante l'iscrizione e la durata dell'iscrizione (durata intesa come data di iscrizione) all'Albo Professionale.

Si allega copia dell'art. 19 della direttiva delle procedure e degli adempimenti connessi all'ammissione a finanziamento e alla realizzazione di operazioni a carattere infrastrutturale cofinanziate dal PO FESR Basilicata 2007-2013 – Allegato "A" - Deliberazione di G.R. n. 759 del 31.05.2011.

**Il Responsabile del Servizio
Ing. Angelo PATTI**

h) in generale, le spese non conformi con le disposizioni del presente articolo e del successivo articolo 19.

Articolo 19 Quadro economico

1. I quadri economici dell'operazione ammessa a finanziamento sono predisposti dal beneficiario con progressivo approfondimento in rapporto al livello di progettazione al quale sono riferiti (progetto preliminare, progetto definitivo o progetto esecutivo) e con le necessarie variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria dell'intervento stesso.
2. Il beneficiario è tenuto a predisporre i quadri economici delle operazioni infrastrutturali finanziate dal PO FESR Basilicata 2007-2013 in conformità agli articoli 16 e 178 del DPR n. 207/2010, secondo la seguente articolazione e scomposizione delle voci che compongono il costo complessivo del progetto⁷⁰:

Voci	Importi €
A - LAVORI	
1) Lavori a misura	€
2) Lavori a corpo	€
2) Lavori in economia	€
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3)	€
4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€
Totale lavori da appaltare (1+2+3+4)	€
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (Nota 7)	€
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	€
3) Imprevisti (nota 7)	€
4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi (nota 1)	€
5) Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi (nota 2)	€
6) Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice (adeguamento dei prezzi)	€
7) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€
8) Spese di cui agli articoli 90, comma 5 (nota 3), e 92, comma 7-bis (nota 4), del codice	€
9) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	€
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice (nota	€

⁷⁰ Lo schema di quadro economico del progetto prevede il rispetto di tutte le voci indicate negli articoli 16 e 178 del DPR n. 207/2010, ma una diversa distribuzione delle stesse (ad es. dividendo in più record una medesima voce del citato DPR) al fine di assicurare la verifica del rispetto delle previsioni normative dei Regolamenti CE 1083/2006, 1080/2006 e 1828/2006 e ss.mm.ii. e del DPR n. 196/2008.

Voci	Importi €
5), nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€
g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€
h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h)	€
10) I.V.A. sui lavori	€
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€
12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€
Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 12)	€
C - Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell'opera	€
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)	€
D - RIBASSO D'ASTA (nota 6)	€
% Ribasso sui lavori	... %

Note al Quadro economico:

(1) Come da piano particellare allegato al progetto

(2) Come da piano particellare allegato al progetto. Tale voce non include gli oneri di esproprio ma solo gli indennizzi

(3) Art. 90, comma 5, del codice: "Il regolamento definisce i limiti e le modalità per la stipulazione per intero, a carico delle stazioni appaltanti, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione ...".

(4) Art. 92, comma 7-bis del codice: "Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento sono comprese l'assicurazione dei dipendenti, nonché le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento".

(5) L'articolo 92, comma 5, del codice disciplina i criteri di riparto dell'incentivo, non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensivo anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, da corrispondere al personale dell'amministrazione (responsabile del procedimento e incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché i loro collaboratori), con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione.

(6) Il ribasso d'asta deve essere registrato nel quadro economico riapprovato dal beneficiario successivamente all'aggiudicazione.

(7) L'art. 21 comma 3 del DPR 267/2010 alla lettera b) dispone che il quadro economico include "l'accantonamento in misura non superiore al dieci per cento per imprevisti e per eventuali lavori in economia". Inoltre, l'articolo 125, comma 5, dispone "I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a 200.000,00".

3. Ai fini dell'approvazione del quadro economico con la determinazione dirigenziale di cui al precedente articolo 12, il RLI verifica:
 - a) che lo stesso sia articolato in conformità allo schema di cui al precedente comma 2 e, in caso contrario, richiede al beneficiario la relativa rimodulazione;

- b) che le singole voci di spesa possano considerarsi ammissibili a valere sul progetto e che le stesse rispettino i massimali eventualmente previsti dal codice (d.lgs. n. 163/2006) e dal regolamento (DPR n. 207/2010), dal DPR n. 196/2008 o dalla presente direttiva.
4. L'acquisizione di aree (terreni)⁷¹ o immobili (edifici)⁷² è ammissibile alle condizioni indicate negli articoli 5 e 6 del DPR n. 196/2008 (cfr. Appendice "1").
5. L'IVA è ammissibile alle condizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7 del DPR n. 196/2008⁷³.
6. Le "altre imposte e contributi dovuti per legge" sono ammissibili alle condizioni stabilite dai commi 3 e 4 del DPR n. 196/2008⁷⁴.

⁷¹ Articolo 5 D.P.R. n. 196/2008 – Acquisto di terreni:

"1. Nell'ambito delle operazioni cofinanziate dal Fondo europeo di sviluppo regionale, l'acquisto di terreni non edificati rappresenta una spesa ammissibile, nei limiti dell'importo di cui alla lettera c), alle seguenti condizioni:

- a) la sussistenza di un nesso diretto fra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione;*
b) la percentuale della spesa ammissibile totale dell'operazione rappresentata dall'acquisto del terreno non può superare il 10 per cento, con l'eccezione dei casi menzionati al comma 2;
c) la presentazione di una perizia giurata di stima redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari, degli agrotecnici o dei periti industriali edili che attesti il valore di mercato del bene.

2. Nel caso di operazioni a tutela dell'ambiente, la spesa per l'acquisto di terreni può essere ammessa per una percentuale superiore a quella di cui al comma 1, lettera b), quando sono rispettate tutte le seguenti condizioni:

- a) l'acquisto è stato effettuato sulla base di una decisione positiva da parte dell'autorità di gestione;*
b) il terreno è destinato all'uso stabilito per un periodo determinato nella decisione di cui alla lettera a);
c) il terreno non ha una destinazione agricola salvo in casi debitamente giustificati decisi dall'autorità di gestione;
d) l'acquisto è effettuato da parte o per conto di un'istituzione pubblica o di un organismo di diritto pubblico".

⁷² Articolo 6 D.P.R. n. 196/2008 – Acquisto di edifici:

"1. Nell'ambito delle operazioni cofinanziate dal Fondo europeo di sviluppo regionale, l'acquisto di edifici già costruiti costituisce una spesa ammissibile nei limiti dell'importo indicato nella lettera a), purché sia direttamente connesso all'operazione in questione, alle seguenti condizioni:

- a) che sia presentata una perizia giurata di stima, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari, degli agrotecnici o dei periti industriali edili che attesti il valore di mercato del bene, nonché la conformità dell'immobile alla normativa nazionale oppure che espliciti i punti non conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario;*
b) che l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento nazionale o comunitario;
c) che l'immobile sia utilizzato per la destinazione e per il periodo stabiliti dall'autorità di gestione;
d) che l'edificio sia utilizzato conformemente alle finalità dell'operazione. L'edificio può ospitare servizi dell'amministrazione pubblica solo quando tale uso è conforme alle attività ammissibili dal Fondo strutturale interessato".

⁷³ In generale, l'IVA è ammissibile, in quanto non recuperabile, quando il beneficiario è una Amministrazione Pubblica (es. Enti Locali); mentre potrebbe non essere ammissibile nel caso di beneficiari aventi natura di società di capitali laddove l'IVA relativa all'operazione cofinanziata sia recuperabile. Infatti, l'articolo 7, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 196/2008 dispone:

"1. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario è una spesa ammissibile solo se non sia recuperabile.

2. Nei casi in cui il beneficiario è soggetto ad un regime forfetario ai sensi del titolo XII della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, l'IVA pagata è considerata recuperabile ai fini del comma 1."

⁷⁴ L'articolo 7, commi 3 e 4, del DPR n. 196/2008 dispone:

"3. Costituisce, altresì, spesa ammissibile l'imposta di registro, in quanto afferente a un'operazione.

4. Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate da parte dei Fondi strutturali costituisce spesa ammissibile, nel limite in cui non sia recuperabile dal beneficiario".

7. Le spese per pubblicità possono includere anche le spese relative all'applicazione dei cartelloni o delle targhe di cui all'articolo 17 della presente direttiva.
8. Le eventuali spese per l'assicurazione dei dipendenti (articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis del codice) sono ammissibili *pro-quota* per il solo importo delle polizze attribuibili al progetto finanziato dal PO FESR 2007-2013.
9. Le spese per incentivi di cui all'articolo 92, comma 5, del codice sono ammissibili se adeguatamente documentate mediante la trasmissione al RLI⁷⁵ dei seguenti provvedimenti:
 - a) regolamento adottato dal beneficiario che stabilisce modalità e criteri di riparto degli incentivi;
 - b) atti del dirigente con i quali si dispone la corresponsione dell'incentivo;
 - c) mandati/ordinativi di pagamento quietanzati relativi alla corresponsione dell'incentivo.
 I beneficiari sono tenuti altresì a custodire nel proprio fascicolo di progetto, e a consentirne la verifica nel corso di eventuali controlli *in loco*, i seguenti documenti attestanti la spesa:
 - a) cedolini paga dai quali si evinca l'ammontare dell'incentivo accordato al personale;
 - b) modelli F24⁷⁶ relativi al versamento delle imposte sui redditi (ritenute alla fonte IRPEF e relative addizionali regionali e comunali) e dei contributi e premi dovuti ad enti previdenziali ed assicurativi connessi agli incentivi.
10. Ai fini della presente direttiva, sono etichettate sotto la definizione di "*spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto*" le seguenti voci del quadro economico:
 - a) rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010;
 - b) spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi;
 - c) importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;
 - d) spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;
 - e) eventuali spese per commissioni giudicatrici;
 - f) verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010;
 - g) spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici);
 - h) IVA sulle voci di cui ai punti precedenti del presente comma.
11. Il limite massimo del contributo del PO FESR 2007-2013 concedibile per le "*spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto*" di cui al comma precedente è pari ad una percentuale dell'importo dei lavori a base d'asta comprensivo di IVA, così suddivisa:

⁷⁵ Cfr. articolo 21, comma 4, della direttiva.

⁷⁶ Nel caso di beneficiari aventi la natura di Enti Pubblici si tratta del c.d. modello "F24 Enti Pubblici".

Importo dei lavori a base d'asta	% massima di contributo a titolo FESR alle spese di cui al comma 10
Fino a € 500.000,00	20%
da € 500.000,00 a € 2.500.000,00	18%
da € 2.500.000,01 alla soglia per gli appalti di lavori pubblici di cui all'art. 28 del d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. ⁷⁷	14%
oltre la suddetta soglia	13%

12. I limiti di cui al comma precedente possono essere innalzati, non oltre il 20%, per motivi connessi alle peculiarità delle operazioni⁷⁸. A tal fine, il RLI fornisce le motivazioni nella determinazione dirigenziale di approvazione del quadro economico di cui al precedente articolo 12.
13. Le sole “*spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici*” - inserite nella voce “*spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice*” - ammissibili sono le seguenti:
- gli ammortamenti, alle condizioni di cui all'articolo 2, comma 6, del DPR n. 196/2008;
 - le spese documentate per l'acquisto di materiale di cancelleria, quali il costo delle copie fotostatiche o eliografiche degli elaborati progettuali, nei soli casi in cui si sia proceduto con la progettazione interna.
14. Non sono ammissibili le spese generali a carattere indiretto, quali, a titolo di esempio: oneri per fitto; oneri per manutenzione; oneri per spese telefoniche, per l'acquisto e la manutenzione di telefoni cellulari, delle schede SIM e, in generale, del consumo telefonico effettuato da cellulari; oneri per riscaldamento; oneri per elettricità; oneri per spese postali; altre spese amministrative e di gestione.
15. Qualora l'operazione ammessa a finanziamento preveda anche l'acquisto di beni⁷⁹ o di forniture funzionali alla realizzazione dell'opera, tali spese sono indicate in una voce ad *hoc* in calce al quadro economico.

⁷⁷ Alla data di redazione della presente direttiva la soglia è pari a € 4.845.000,00. La soglia è modificata ai sensi dell'articolo 248. “Revisione periodica delle soglie” del d.lgs 163/2006.

⁷⁸ Tale possibilità si verifica nel caso di progetti che possano avere spese di carattere generale superiori alla media a causa della complessità progettuale (es. necessità di ricorso a VIA, valutazione d'incidenza, a esose espropriazioni o indagini preliminari del territorio ecc.) e/o delle peculiarità del settore di appartenenza (es. operazione nel settore dei beni culturali).

⁷⁹ Si fa riferimento ai beni diversi dalle aree/terreni o dagli immobili indicati in apposite voci del quadro economico.